

**Raoul Ghisletta, Via Besso 59, 6900 Lugano**

**Lodevole  
Consiglio di Stato  
Servizio ricorsi  
Residenza governativa  
6501 Bellinzona**

Lugano, 7 marzo 2021

Ricorso contro la decisione del Consiglio comunale di Lugano del 8 febbraio 2021 sul MMN. 10475 concernente il Piano di finanziamento del nuovo Piano Generale di Smaltimento delle Acque (PGS). Prelievo di contributi provvisori di costruzione ai sensi dell'art. 99 Lalia. Richiesta di un credito di complessivi fr. 125'552.60 per la copertura dei costi relativi alla preparazione dell'emissione: "Il MMN. 10475 non è stato accolto, non avendo ottenuto il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale (art. 61 LOC)."

Gentili signore,  
egregi signori,

nel termine di 30 giorni, in qualità di cittadino domiciliato nel Comune di Lugano e di consigliere comunale, inoltro ricorso contro la seguente decisione del Consiglio comunale di Lugano del 8 febbraio 2021, pubblicata sull'albo comunale il 12 febbraio 2021 (allegato estratto):

*MMN. 10475 concernente il Piano di finanziamento del nuovo Piano Generale di Smaltimento delle Acque (PGS). Prelievo di contributi provvisori di costruzione ai sensi dell'art. 99 Lalia. Richiesta di un credito di complessivi fr. 125'552.60 per la copertura dei costi relativi alla preparazione dell'emissione: "Il MMN. 10475 non è stato accolto, non avendo ottenuto il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale (art. 61 LOC)."*

### **1. Fatti**

Il dispositivo del MMN 10475 sottoposto al Consiglio comunale di Lugano è il seguente:

1. È accolto il piano di finanziamento delle opere previste dal nuovo Piano generale di smaltimento delle acque.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare i contributi di costruzione provvisori nella misura del 70% delle spese di costruzione sinora sostenute e di quelle pianificate per il periodo 2018/2027 al netto dei sussidi, secondo i dispositivi della legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (Lalia).
3. I contributi di costruzione dovranno essere emessi – terminata la fase di cui al punto successivo – nel corso dell'anno 2022.
4. Allo scopo di poter procedere alla ricostruzione dei dati necessari e all'emissione dei contributi provvisori è concesso un credito di fr. 125'552.60 a fronte della delibera alla ditta Tigis Sagl di Lugano dell'aggiornamento della banca dati GIS che raccoglie i dati delle opere eseguite per il PGC e il PGS e per l'acquisto di una nuova soluzione informatica Gecoti Web del Centro di Calcolo elettronico dell'Ing. G.

Lombardi SA di Gordola, già fornitore delle soluzioni per la gestione del controllo abitanti, delle contribuzioni ecc. della Città.

5. Sono revocate tutte le decisioni precedentemente adottate dal Legislativo di Lugano e dai Legislativi degli ex Comuni ora aggregati relative alla chiusura dei rispettivi PGC e meglio: · risoluzione del 16.02.2004 del Consiglio Comunale di Lugano, relativa al MMN. 6460 del 18.12.2003; · risoluzione del 29.03.2004 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Pregassona relativa al MMN. 1575 del 16.01.2004; - risoluzione no. 19 del 22.03.2004 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Viganello relativa al MMN. 2071 del 17.02.2004; - risoluzione del 31.03.2004 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Davesco-Soragno relativa al MMN. 522 del 23.02.2004; - risoluzione del 01.04.2004 dell'Assemblea dell'ex Comune di Cureggia relativa al MMN. 153 del 26.02.2004; - 5 - - risoluzione del 12.04.2008 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Villa Luganese relativa al MMN. 3/2008 del 3 marzo 2008; - risoluzione del 07.04.2008 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Carabbia relativa al MMN. 10/2008 del 10.03.2008; - risoluzione del 14.04.2008 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Barbengo relativa al MMN. 102 del 12.03.2008; - risoluzione del 10.04.2013 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Cadro relativa al MMN. 07/2013 del 18.03.2013; - risoluzione del 26.03.2013 del Consiglio Comunale dell'ex Comune Sonvico relativa al MMN. 245/2013 del 04.02.2013; - risoluzione del 26.03.2013 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Valcolla relativa al MMN. 2/2013 del 19.02.2013; - risoluzione del 03.04.2013 dell'Assemblea Comunale dell'ex Comune di Certara relativa al messaggio municipale dell'11.03.2013 (aggiornamento esecuzione investimenti PGS); - risoluzione del 09.04.2013 dell'Assemblea Comunale dell'ex Comune di Bogno relativa al messaggio municipale del 07.03.2013 (aggiornamento esecuzione investimenti PGS).
6. I contributi provvisori pagati in precedenza saranno dedotti dal contributo dovuto.
7. La spesa sarà caricata a bilancio comunale, beni amministrativi, e ammortizzata in conformità di quanto previsto dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
8. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2021.

Il dispositivo ha raccolto 27 voti favorevoli, 25 voti contrari e 1 astenuto.

## **2. In diritto**

1. Contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, l'art. 61 LOC non prevede l'esigenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale per i punti 1, 2, 3, 5, 6, che sono i punti portanti del messaggio MMN. 10475.

Va precisato che il punto 3 nemmeno doveva essere messo in votazione (proposto dal rapporto della Commissione della gestione: il messaggio 10475 municipale non lo prevedeva), in quanto si tratta di un compito di pertinenza del Municipio, che quindi va stralciato.

Il credito di Fr 125'552 (punti 4,7, 8) -da nessuno contestato in Consiglio comunale- andrà considerato una voce di spesa, che il Municipio di Lugano dovrà coprire, facendo capo alle disponibilità esistenti nei conti preventivi 2021 (che autorizzano oltre 421 mio. Fr di spese).

2. Ammesso e non concesso che la decisione del Consiglio comunale di Lugano non sia già da considerare positiva relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 avendo raggiunto la maggioranza dei voti, qualora la stessa fosse ritenuta negativa, si argomenta che il Consiglio comunale non può sottrarsi all'obbligo di prelevare i contributi di costruzione ai sensi della legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA). Pertanto la decisione del legislativo comunale di respingere l'autorizzazione al Municipio di prelevare tali contributi è una decisione illegale.

3 Ammesso e non concesso che la decisione del Consiglio comunale di Lugano non sia già da considerare positiva relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 avendo raggiunto la maggioranza dei voti, qualora la decisione del Consiglio comunale di Lugano fosse considerata negativa, essa sarebbe iniqua e arbitraria, perché caricherebbe un debito per investimenti di ben 120 milioni di franchi

sulle spalle di tutti i contribuenti della Città di Lugano, debito che per legge va pagato unicamente dai beneficiari degli investimenti effettuati dall'ente pubblico.

### **Conclusione**

Chiedo pertanto al lodevole Consiglio di Stato di decidere:

#### **1. in via principale.**

**La decisione del Consiglio comunale di Lugano relativa al MMN 10475 è così riformata, considerando validamente accettati i punti 1, 2, 3 e 4, avendo raggiunto gli stessi la maggioranza dei voti. Pertanto:**

1. È accolto il piano di finanziamento delle opere previste dal nuovo Piano generale di smaltimento delle acque.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare i contributi di costruzione provvisori nella misura del 70% delle spese di costruzione sinora sostenute e di quelle pianificate per il periodo 2018/2027 al netto dei sussidi, secondo i dispositivi della legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (Lalia).
3. Sono revocate tutte le decisioni precedentemente adottate dal Legislativo di Lugano e dai Legislativi degli ex Comuni ora aggregati relative alla chiusura dei rispettivi PGC e meglio: · risoluzione del 16.02.2004 del Consiglio Comunale di Lugano, relativa al MMN. 6460 del 18.12.2003; · risoluzione del 29.03.2004 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Pregassona relativa al MMN. 1575 del 16.01.2004; - risoluzione no. 19 del 22.03.2004 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Viganello relativa al MMN. 2071 del 17.02.2004; - risoluzione del 31.03.2004 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Davesco-Soragno relativa al MMN. 522 del 23.02.2004; - risoluzione del 01.04.2004 dell'Assemblea dell'ex Comune di Cureggia relativa al MMN. 153 del 26.02.2004; - 5 - - risoluzione del 12.04.2008 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Villa Luganese relativa al MMN. 3/2008 del 3 marzo 2008; - risoluzione del 07.04.2008 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Carabbia relativa al MMN. 10/2008 del 10.03.2008; - risoluzione del 14.04.2008 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Barbengo relativa al MMN. 102 del 12.03.2008; - risoluzione del 10.04.2013 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Cadro relativa al MMN. 07/2013 del 18.03.2013; - risoluzione del 26.03.2013 del Consiglio Comunale dell'ex Comune Sonvico relativa al MMN. 245/2013 del 04.02.2013; - risoluzione del 26.03.2013 del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Valcolla relativa al MMN. 2/2013 del 19.02.2013; - risoluzione del 03.04.2013 dell'Assemblea Comunale dell'ex Comune di Certara relativa al messaggio municipale dell'11.03.2013 (aggiornamento esecuzione investimenti PGS); - risoluzione del 09.04.2013 dell'Assemblea Comunale dell'ex Comune di Bogno relativa al messaggio municipale del 07.03.2013 (aggiornamento esecuzione investimenti PGS).
4. I contributi provvisori pagati in precedenza saranno dedotti dal contributo dovuto.

#### **2. In via subordinata.**

**La decisione del Consiglio comunale del 8 febbraio 2021 relativa al MMN. 10475 è annullata.**

#### **3. Spese e ripetibili protestati**

Con ossequio

Raoul Ghisletta